



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SULLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LOMBARDIA - ANNO SCOLASTICO 2026-2027

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di agosto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale, in collegamento da remoto, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente Accordo,

VISTO il CCNI Comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola sottoscritto il 18 gennaio 2024, che ha ridefinito il sistema classificatorio del personale A.T.A., prevedendo, tra le altre novità, la sostituzione del profilo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con quello del Funzionario, al quale può essere conferito, da parte dell'Ambito Territoriale, un incarico triennale di elevata qualificazione di D.S.G.A.;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 recante *"Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"*, trasmesso con nota MIM DGPER 105914 del 7 maggio 2025;

VISTO il decreto legge 9 settembre 2025, n. 127 (c.d. DL Scuola), recante *"Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164 che estende la procedura di conferma dei supplenti di sostegno agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, recante *"Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*;

VISTA la nota MIM DGPER n. 7766 del 26 marzo 2026, recante *"Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027"*;

VISTA la nota MIM DPIT n. 3826 del 28 maggio 2026, recante *"Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026 n. 27"*;

VISTA la nota MIM DGPER n. 11814 del 6 maggio 2026, recante *"Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."*;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI") sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. in data 10 luglio 2026 e trasmesso con nota MIM DGPER prot. n. 18007 del 10 luglio 2026;

VISTO il decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, recante "*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027*" corredato dei relativi allegati A e B, trasmesso con nota MIM DGPER 17912 del 10 luglio 2026;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso individua i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. e sul conferimento degli incarichi di DSGA sui posti liberi e/o vacanti, ai sensi degli artt. 3 e 14 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 10 luglio 2026, nonché le modalità di effettuazione delle operazioni di utilizzazione.
2. Le utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, con la finalità di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità del personale interessato.
3. Il presente contratto ha validità per il solo anno scolastico 2026/2027 e gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione.

Art. 2

Criteri per la definizione dei quadri provinciali delle disponibilità – Personale docente

Anche a seguito delle autorizzazioni dei posti di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 107/15, Gli Uffici di Ambito Territoriale determineranno il quadro complessivo delle disponibilità provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, sui posti dell'organico dell'autonomia e dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso.

Per l'a.s. 2026/2027, nel quadro delle disponibilità finalizzate alle operazioni di utilizzazione di cui al presente accordo, rientrano:



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

- 1) tutti i posti e le cattedre a qualsiasi titolo disponibili per l'anno scolastico 2026/2027, non vacanti (ivi comprese le cattedre orario esterne determinate dall'abbinamento degli spezzoni orari comunque residuati nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 6 del CCNI) e vacanti, qualora residuino dalle precedenti fasi di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo;
- 2) tutti i posti/spezzoni comunque disponibili per l'anno scolastico 2026/2027, in quanto residuati dalle operazioni successive alla determinazione dell'organico di diritto, previsti dalla normativa vigente.

Sono utilizzabili per la mobilità annuale, con riferimento alle operazioni provinciali, i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e i posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 69, della legge 107/15, purché disponibili dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 2026/2027, fatti salvi i posti vacanti e disponibili destinati a qualunque titolo alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato previste dalla normativa vigente.

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, recante "*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027*" nonché della ripartizione regionale del contingente per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027 tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali, **sono esclusi dalle disponibilità di cui al presente Accordo i posti a qualunque titolo inclusi nel contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato da effettuarsi per l'anno scolastico 2026/2027.**

Il quadro delle disponibilità sarà fatto oggetto di apposita informativa preventiva alle OO.SS. territoriali. Si precisa che nelle disponibilità andranno conteggiati anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che derivino da provvedimenti di competenza dei dirigenti scolastici, purché presumibilmente disponibili fino al termine dell'anno scolastico 2026/2027.

Le disponibilità, così determinate, integrate da tutte le ulteriori disponibilità che sopraggiungano inderogabilmente prima dell'inizio delle operazioni, sono utili ai fini di tutte le operazioni previste dal succitato CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2026/2027 e dal presente accordo. Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte – purché prima dell'inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato – dopo l'inizio delle operazioni della specifica fase prevista dall'allegato 1 al CCNI potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2026. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Art.3

Modalità di effettuazione delle operazioni

Gli Uffici di Ambito Territoriale, informate le OO.SS., acquisiranno le domande con modalità cartacea. Gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base del punteggio attribuito dall'Ufficio, saranno pubblicati sui siti istituzionali degli UU.SS.TT.

Le fattispecie non disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni per l'a.s. 2026/2027 e previste soltanto dal presente accordo regionale saranno oggetto di operazioni successive rispetto a tutti i movimenti previsti nel CCNI, ivi comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Art. 4

Personale aspirante alle operazioni di utilizzazione

In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsti dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2026/2027, ha titolo a presentare domanda di utilizzo:

- a.** il personale docente titolare rispettivamente su posto di sostegno, speciale, metodo Montessori o Pizzigoni, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio occupata nell'anno precedente, purché rientri tra le tipologie di posto sopra elencate;
- b.** il personale docente proveniente dal ruolo speciale, soprannumerario sull'organico di diritto per soppressione del posto speciale, che chiede di essere utilizzato sui posti comuni nella stessa scuola;
- c.** il personale docente non specializzato titolare di contratto a tempo indeterminato e in servizio nell'a.s. 2025/2026 su posto di sostegno, che per continuità chiede di essere confermato su posto di sostegno nella medesima scuola. Detta operazione in quanto residuale rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno, può essere effettuata esclusivamente dopo aver proceduto agli accantonamenti a qualunque titolo previsti per le nomine a tempo indeterminato nonché per le nomine a tempo determinato dei docenti specializzati per l'anno scolastico 2026/2027, ivi comprese le conferme dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno finalizzate a garantire, per l'a.s. 2026/2027, la continuità didattica ed educativa nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, in conformità a quanto previsto dal D.M. 32/2025 e dalle indicazioni rese dal MIM con nota MIM DGPER prot. n. 18007 del 10 luglio 2026.
- d.** il personale docente che chiede di essere utilizzato nelle Istituzioni scolastiche presso le quali è attivo il percorso ESABAC, secondo le seguenti priorità:
 - 1. docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

2. docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;
 3. docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1;
 4. docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1. Per quanto riguarda i punti c) e d), costituirà criterio di priorità (secondo l'ordine C2, C1, B2, B1) il livello della certificazione linguistica. I docenti della scuola primaria, già titolari dell'insegnamento di lingua inglese, divenuti titolari su posto comune nella medesima istituzione scolastica, possono inoltrare domanda di utilizzo per posto di lingua straniera direttamente al dirigente scolastico che, avendo provveduto in merito, segnalerà all'Ufficio territoriale la disponibilità sopraggiunta di posto comune.
- e. Il personale docente in possesso dei requisiti per l'insegnamento bilingue nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con educazione bilingue, con precedenza nelle suddette scuole.

Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sulle classi di concorso di discipline musicali nei licei musicali secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNI, residuino disponibilità di cattedre o di spezzoni orari, verrà attivata la procedura di conferma con riferimento al servizio sui medesimi posti nell'a.s. 2025/2026. Le istanze di conferma dovranno essere prodotte dagli interessati all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite del dirigente scolastico del liceo musicale, che dovrà contestualmente attestare la sussistenza del diritto alla conferma.

Parimenti, i docenti di ruolo nella secondaria di I e II grado abilitati nelle classi di concorso A029-A030-AM30-AS30-A056, in assenza di docenti di ruolo abilitati nelle classi di concorso dei licei coreutici, A057-A058-A059, nonché di supplenti presenti nelle GPS, possono presentare presso l'U.S.T. di competenza, domanda di utilizzo, in modalità cartacea nelle suddette classi di concorso (A057-A058-A059) su posti interi o spezzoni orario, in analogia a quanto avvenuto nella fase transitoria nei licei musicali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del CCNI viene regolamentata la possibilità di scambio sedi tra due docenti coniugi titolari del medesimo posto/insegnamento, anche appartenenti a scuole di diversa provincia della regione Lombardia. La richiesta deve essere presentata, per il medesimo posto/classe di concorso, ordine e grado di scuola di titolarità, congiuntamente dai coniugi che si rendono disponibili allo scambio delle proprie sedi di servizio. La domanda va presentata ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali rispettivamente competenti. Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCNI e CIR e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ambito Territoriale competente o, nel caso di titolarità in differenti province, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio, con provvedimento congiunto, dispongono lo scambio e ne danno comunicazione ai Dirigenti scolastici interessati. Detta operazione deve essere necessariamente richiesta da entrambi i coniugi entro il termine di presentazione delle domande di cui al presente accordo.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

In merito al rapporto di parentela, per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica (art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76).

- f.** Il docente titolare su una cattedra oraria esterna (COE) può chiedere all'Ufficio Territoriale una nuova riaggregazione della cattedra, nell'ambito della medesima classe di concorso / tipologia di posto, ai fini di renderla più funzionale. Cronologicamente l'operazione potrà essere effettuata, in via residuale, dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità annuale di cui al CCNI e prima delle operazioni relative al conferimento delle supplenze annuali da GPS.

Si precisa che:

- a) sotto il profilo documentale l'istanza del docente interessato deve essere presentata all'Ufficio Scolastico Territoriale competente;
- b) sarà necessario che la richiesta di ottimizzazione abbia quale esclusiva finalità la riduzione delle distanze tra la sede di titolarità della cattedra e quelle di completamento;
- c) di norma, l'operazione di ottimizzazione è ammessa esclusivamente per plessi ubicati in comuni, distretti comunali o sub-distretti differenti;
- d) gli Uffici Scolastici Territoriali, qualora necessario ai fini dell'istruttoria e anche in funzione di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche interessate, potranno acquisire o richiedere i predetti pareri.

Gli Uffici Scolastici Territoriali potranno provvedere all'esame delle istanze e valutarne l'accoglimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti formali e della compatibilità ordinamentale. L'eventuale valutazione terrà conto dei vincoli di organico, ivi comprese le consistenze degli spezzoni orari, compatibilmente con le esigenze di servizio e la salvaguardia della continuità didattica.

Art. 5

Personale ATA – Disponibilità e criteri di utilizzazione e assegnazione provvisoria

1. Il prospetto provinciale delle disponibilità, suddivise per profilo, sul quale effettuare le operazioni di utilizzazione, è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili, comprese le ore residue derivanti dalla concessione dei part-time, nonché quelli che si rendano disponibili dopo la chiusura delle operazioni di mobilità ed i posti in deroga (organico di fatto) autorizzati prima dell'espletamento delle operazioni.
2. Gli Uffici di Ambito territoriale, una volta determinato il quadro delle disponibilità del personale ATA tenendo conto di quanto previsto nel CCNI, ne daranno informativa alle OO.SS. prima dell'avvio delle operazioni di utilizzazione.
3. Le utilizzazioni del personale ATA saranno disposte secondo i criteri di cui agli artt. dal 15, 16, 17 e 17/bis del CCNI e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 18 dello stesso CCNI. 4.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Art. 6

Area dei funzionari E.Q. – Criteri per la sostituzione sui posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico

Richiamato l'articolo 14 del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA sottoscritto in data 10 luglio 2026 per gli anni scolastici 2025/2026-2026/2027-2027/2028 - che reca una disciplina differenziata per la copertura delle posizioni di lavoro di D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria rispetto a quella contemplata dall'articolo 57 del CCNL, relativo invece ai posti disponibili ma non vacanti – a decorrere dall'a.s. 2025/2026 è previsto che, per i posti vacanti e disponibili, l'Ambito ricorra prioritariamente ai funzionari privi di incarico e, in subordine, agli assistenti amministrativi in possesso di specifici requisiti, ai fini dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nel nuovo quadro regolativo, in superamento di quanto delineato dal precedente impianto contrattuale, non è più consentita la copertura delle posizioni di D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili mediante l'attribuzione dell'interim ai funzionari già titolari di incarico.

Qualora, al termine delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, dovessero risultare disponibili posti di durata annuale nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione, gli Uffici di Ambito territoriale procederanno ad assegnare l'incarico di D.S.G.A. secondo le modalità e l'ordine di priorità definiti dall'articolo 14 del CCNI sottoscritto il 10 luglio 2026.

Le operazioni previste dal presente articolo, ivi comprese le istanze di candidatura del personale interessato, verranno valutate dai competenti Uffici di Ambito Territoriale, con appositi avvisi da pubblicarsi entro i termini fissati e previo coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 7

Area dei Funzionari E.Q. – Ulteriori disposizioni per la sostituzione del titolare di incarico D.S.G.A. – Rinvio

1. Il quadro delle disponibilità regionali per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per i funzionari con incarico DSGA comprende:
 - a. posti vacanti e disponibili;
 - b. posti disponibili ma non vacanti (comprensivi dei posti delle scuole in deroga e delle scuole i cui titolari incaricati DSGA sono assenti per più di 3 mesi consecutivi, come previsto dal CCNI art. 57).
2. Come già precisato nel precedente articolo, per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti di cui al comma 1, gli Ambiti Territoriali opereranno in conformità ai criteri e all'ordine di priorità definiti dal riformulato articolo 14, comma 1, lettere a), b), b1), c), d), e), f) del CCNI sottoscritto in data 10 luglio 2026.

Per le fattispecie di cui alla lettera b1) dell'articolo 14 comma 1, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 57 C.C.N.L. secondo l'ordine di priorità ivi stabilito e sulla base dei criteri definiti dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

3. Nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale sulle autorizzazioni assunzionali dei Funzionari EQ per l'a.s. 2026/2027, le parti si riservano di addivenire, in sede di contrattazione integrativa regionale, ad una successiva intesa per garantire la copertura dei posti vacanti o disponibili nell'Area dei Funzionari ed EQ (e dei criteri per l'assegnazione dell'incarico di DSGA) eventualmente residuati al termine delle operazioni definite dal nuovo articolo 14 del CCNI del 10 luglio 2026, nel rispetto del quadro tracciato dal CCNL del 18 gennaio 2024, dal D.M. 74/2024 e dal DM 132/2024.

Art. 8

Disposizioni finali – termine di presentazione delle istanze

1. È assicurata la precedenza nell'utilizzo presso i CPIA, a prescindere dal punteggio, nell'ordine:
 - a) al personale docente e ATA, titolare e in servizio presso una sede di CPIA, che chieda di essere utilizzato presso altra sede del medesimo CPIA;
 - b) al personale docente e ATA in servizio presso i CPIA nell'a.s. 2025/26;
 - c) al personale docente e ATA che abbia già prestato servizio per almeno un anno nell'ultimo triennio presso i CPIA.
2. Considerato che, come precisato dalla nota MIM DGPER 18007 del 10 luglio 2026, **"per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto 2026 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui all'art. 13 dell'O.M. del 16 febbraio 2026, n. 27"**, le **istanze** formulate dal personale aspirante alle utilizzazioni relativamente alle ipotesi contemplate dal presente Accordo regionale, dovranno essere presentate con domanda cartacea da inoltrare via mail, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata/posta elettronica ordinaria) all'Ufficio scolastico territorialmente competente a disporre i movimenti, conformemente alle prescrizioni del CCNI, **entro il termine di scadenza del 17 agosto 2026.**

Art. 9 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, ivi compreso il personale educativo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 sottoscritto il 10 luglio 2026.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

NOTA

Educazione bilingue

- a. Requisiti delle scuole:
 - i. garanzia della sostenibilità sui tre anni (infanzia e secondaria di primo grado) e cinque anni (primaria) con personale già in servizio;
 - ii. copertura di almeno metà delle classi dell'istituto con educazione bilingue o CLIL;
 - iii. erogazione di educazione bilingue per almeno 5 ore alla settimana nella primaria;
 - iv. erogazione di didattica in modalità CLIL per almeno 20 ore all'anno nella secondaria di primo grado;
 - v. erogazione di didattica bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria.
- b. Requisiti dei docenti
 - i. competenza linguistica in inglese: livello B2 del QCER certificate da ente certificatore riconosciuto dal MIUR
 - ii. competenza metodologica: formazione specifica CLIL attestata secondo la normativa vigente

Milano, lì 7 agosto 2026

Per la Delegazione di parte pubblica

IL DIRETTORE GENERALE

Luciana Volta

firmato

IL DIRIGENTE dell'Ufficio VII

Adamo Castelnuovo

firmato

I FUNZIONARI

Rosa Ferraro

firmato

Dalila dell'Italia

firmato

Per la Delegazione Sindacale

F.L.C.-C.G.I.L.

Laura Valenti

firmato

C.I.S.L. F.S.U.R.

Luisa Treccani

firmato

Matteo Giammanco

firmato



**Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia**

Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L

Giovanni Pisani

Salvatore Di Mundo

firmato

firmato

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Valeria Serraino

firmato

ANIEF

Alessio Fidone

Livio Fidone

Martino Todaro

firmato

firmato

firmato

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Francesco Guadagno

Luigi Verde

firmato

firmato

Il sottoscritto Adamo Castelnuovo attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 decies e undecies, comma 2, del DL n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente atto sottoscritto in maniera autografa conservata presso l'Ufficio 7 USR Lombardia